La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008
D.M. 13/4/2011

La sicurezza sul lavoro - evoluzione

Sicurezza **non prevenzionale**

- Legge 1898 n.80
- Il codice penale del 1930

La prevenzione oggettiva

- Art. 2087 c.c.
- DD.PP.RR. degli anni ’50 n. 547/1955, n. 164/1956 (costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro)

La prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativa

- Le direttive UE
- Il D.Lgs. n. 626/94
- Il D.Lgs. n. 334/99
- Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

D. Lgl. 19 settembre 1994 n. 626

Gli aspetti essenziali

- attività di consulenza
- **programmazione** della gestione della sicurezza
- eliminazione/riduzione dei rischi in **relazione alle conoscenze tecniche** acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.)
- **programmazione** delle misure di sicurezza
- **partecipazione** alla gestione e consultazione dei soggetti
- contenuto **dell'obbligo di sicurezza** dei soggetti della prevenzione
- **informazione, formazione e addestramento**
- **controllo sanitario**
- **procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione**

Il Testo Unico n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

Nel decreto legislativo n. **81 del 2008** vengono confermati e migliorati nella logica del **Testo Unico** i principi basilari del sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994 mediante:

- una **maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;**
- la programmazione della prevenzione mirata ad un **complesso che integri in modo coerente nella prevenzione** le condizioni tecniche produttive dell'impresa
- la procedimentalizzazione degli **obblighi di prevenzione**;
- una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la **partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti**, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.

Volontariato e D.Lgs 81/2008 - lacune

In questa impostazione **non** **veniva tenuto conto delle particolarità operative nelle quali operano i Volontari di Protezione Civile**, questi aspetti sono stati meglio definiti e adeguati nel **Decreto Ministeriale del 13 aprile 2011,** che tiene in debita considera le effettive particolari modalità di svolgimento delle attività.

Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- (…..) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, **alle organizzazioni di volontariato della protezione civile**, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
- Tenuto conto delle **particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività**;
- Ritenuto, altresì, di **dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza** ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, **uniformemente su tutto il territorio nazionale**;
- Ravvisata la necessità di **coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari** della protezione civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (……)

Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle li, non e spel
- Ten
- Rite lavo nov a prot Itali del fuo
- Rav tari della protezione civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore prende in considerazione la tutela della sicurezza e salute e le **particolari condizioni di lavoro** dei volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "**organizzazione di volontariato della protezione civile"** ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, **avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti**, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui al/'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie.

- «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire **conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze** per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

- «**informazione**»: complesso di attività dirette a fornire **conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi** nello svolgimento delle attività operative;

- «**addestramento**»: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "**organizzazione di volontariato della protezione civile**" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore definisce alcune parole chiave che si trovano nella norma:

Formazione, informazione e addestramento

- one
nché

- ne
dei rischi nello svolgimento delle attività operative;

- «**addestramento**»: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (…) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
   a) necessità di intervento immediato **anche in assenza di preliminare pianificazione**;
   b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**;
   c) **imprevedibilità** e **indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare **tempestivamente** e **conseguente impossibilità pratica** di **valutare tutti i rischi connessi** secondo quanto disposto dagli **articoli 28 e 29** del decreto legislativo n. 81/2008;
   d) **necessità di derogare**, **prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (…)

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (…) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale so

va;

ca di

ela

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore riconosce i caratteri di **urgenza e tempestivita'** in alcune attivita' di protezione civile che possono essere **imprevedibili e indeterminate**

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (…)

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva** **formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario**, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.

2. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato** di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che **sia adeguatamente formato** e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività' lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva formazione, informazione e addestramento, n**
   c vo
   3
   m
2. L di
   ri dei
   c
   in e
   a
   fabbricante.

Cosa c'e' da notare:

l'organizzazione (cioe' il legale rappresentante) **e' responsabile** che il volontario sia formato e addestrato per una certa mansione, informato sullo scenario e abbia e usi i DPI adatti

3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività' lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(…..) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attivita' preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, **per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza**; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (…..)

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(…..) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'indi[illegible]iti che v[illegible]

Seco[illegible] proc[illegible] edizi[illegible] Cons[illegible]**vile si int[illegible] che p[illegible] pers[illegible] eme[illegible]** predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (…..)

Cosa c'e' da notare:

Viene introdotto il concetto di **«scenario di rischio»** come ambito in cui operano i volontari di protezione civile.

Una situazione tipo che riproduce pericoli e rischiosita'

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(…..) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge [VV.FF]);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attivita' di difesa civile.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(…..) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- sc
- sc
- sc
- sc
- sc
- sc
  lin
- sc
  es
- sc
  or
  as
  ne

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore definisce l'ambito e l'evento in cui puo' operare il volontario di protezione civile. Altre attività (vedi viabilità ordinaria per ciclistiche esulano da questa norma)

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attivita' di difesa civile.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(…..) **SCENARI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- - assistenza alla popolazione, intesa come: attivita' psicosociale e attivita' socio-assistenziale;
- - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- - informazione alla popolazione;
- - logistica;
- - soccorso e assistenza sanitaria;
- - uso di attrezzature speciali;
- - conduzione di mezzi speciali;
- - predisposizione e somministrazione pasti;
- - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- - supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attivita' amministrative e di segreteria;
- - presidio del territorio;
- - attivita' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- - attivita' formative;
- - attivita' in materia di radio e telecomunicazioni;
- - attivita' subacquea;
- - attivita' cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(…..) **SCENARICOMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- - a
- - a
- - i
- - l
- - s
- - u
- - c
- - p
- - p
- - s
- - p
- - a
- - a
- - a
- - a
- - a

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore definisce in modo preciso **compiti che il volontario puo' svolgere** in base alla formazione che gli viene data. Questo e' un passo fondamentale nell'attribuzioni delle **mansioni** da parte del legale rappresentante.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(…..) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a discipl… elle rispett… organi… dall'ar… dell'ar… a nei luoghi…

(….) C… DEI VOLO… …to di protez… organi… decret… one civile e sulla base dei compiti da svolti, **sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante** (….) .

Cosa c'e' da notare:

la **formazione e' essenziale e obbligatoria** e deve contenere tematiche sulla sicurezza. I volontari devono essere formati e dotati di adeguati dpi rispetto agli **scenari** e **compiti** su cui saranno impegnati, cioè per le **mansioni** che svolgono

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(…..) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:**

Ai fin … i per
l'acqu …
regist … di
volon … di
altri …
A tal … e,
sulle …

Il Dip … di
rispet …
manc …
dell'o …

Cosa c'e' da notare:

la formazione puo essere **autocertificata dal legale rappresentante** se idonea e documentata. La **non formazione** o la **non veridicita'** delle autocertificazioni **sospende** l'organizzazione dalle attivita' operative (e pone a rischio il legale rappesentante)

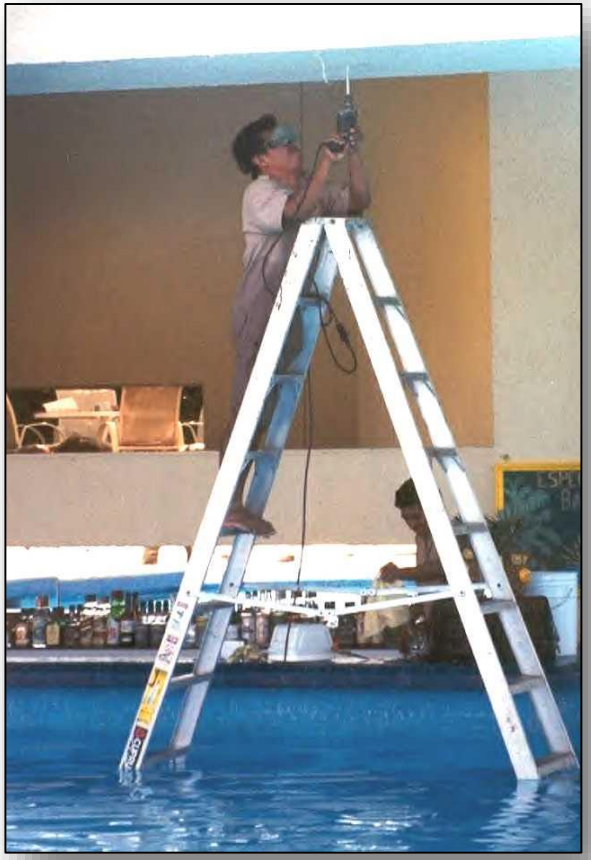

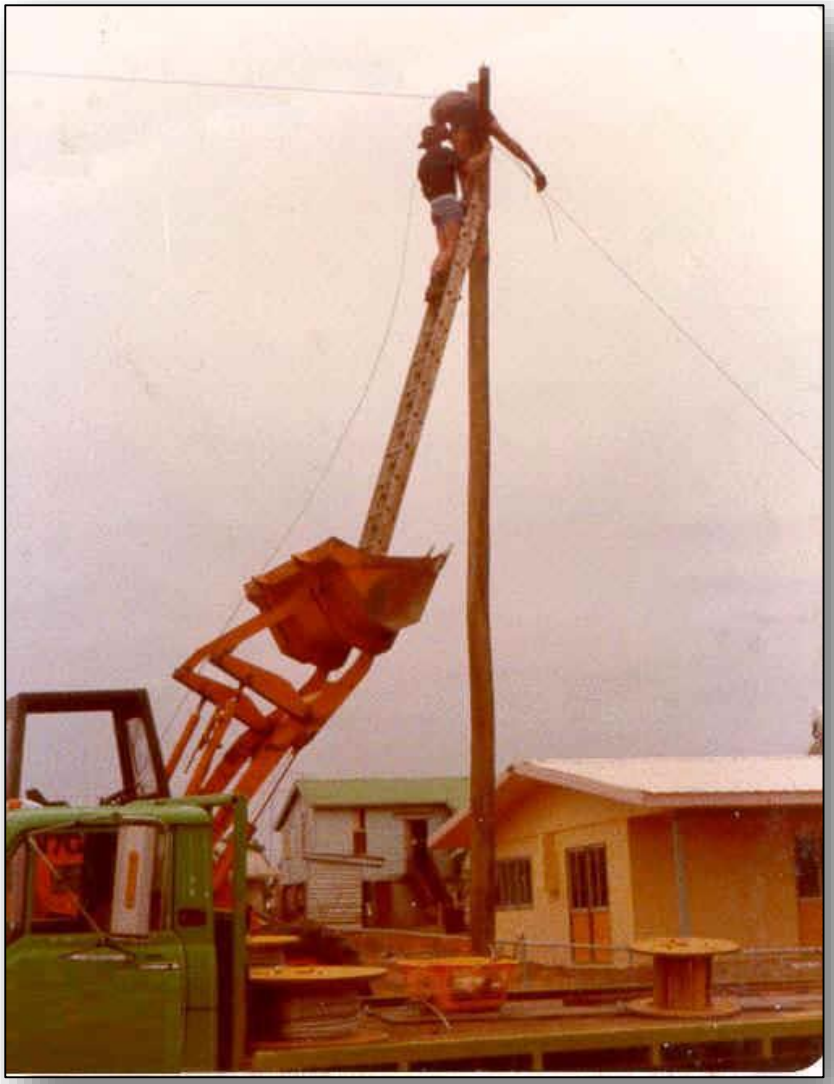

Foto di Cheyenne Curatola

Esempiosemplificato di inconveniente - amministrativo

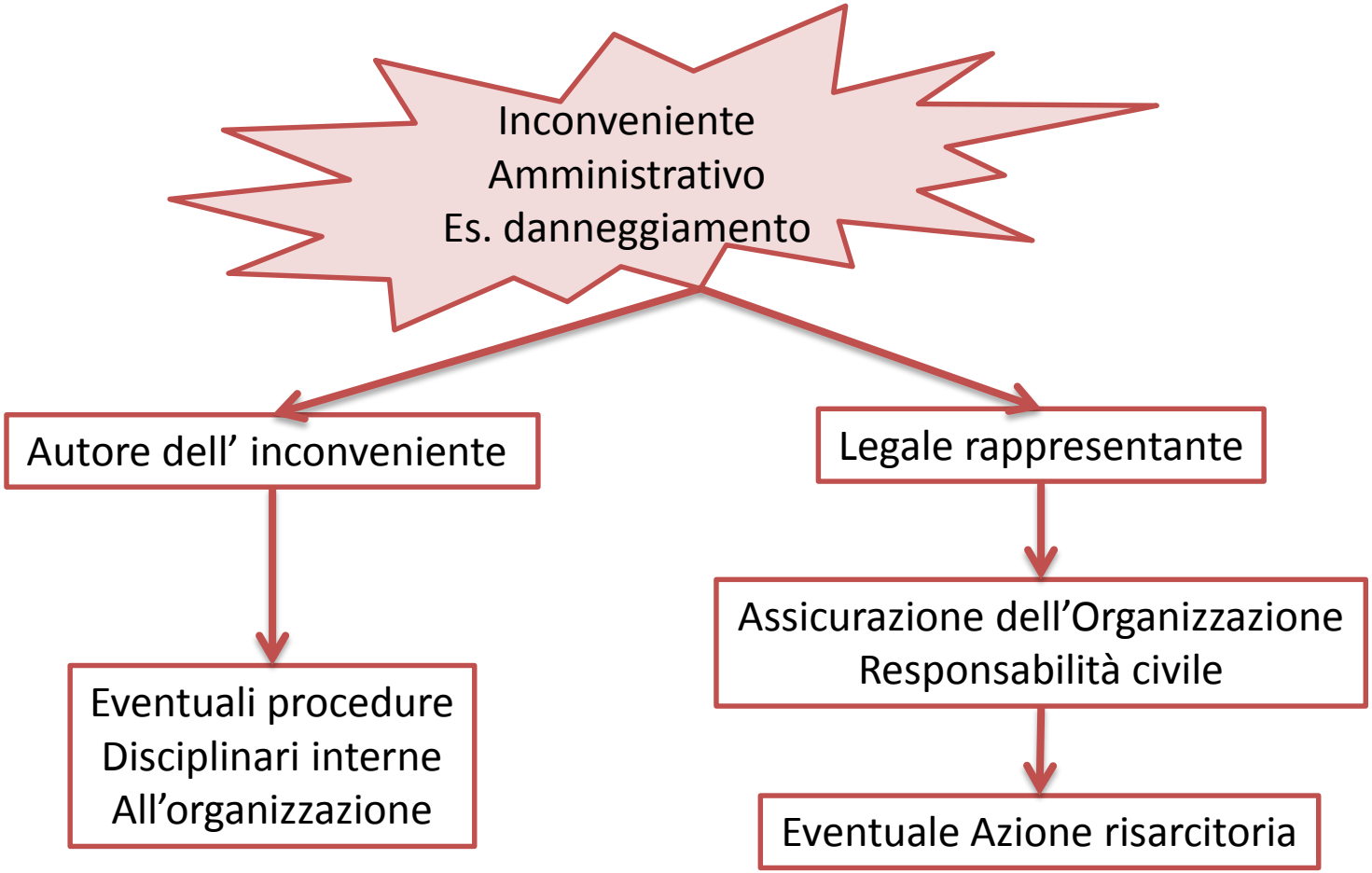

Esempio semplificato di inconveniente - Penale

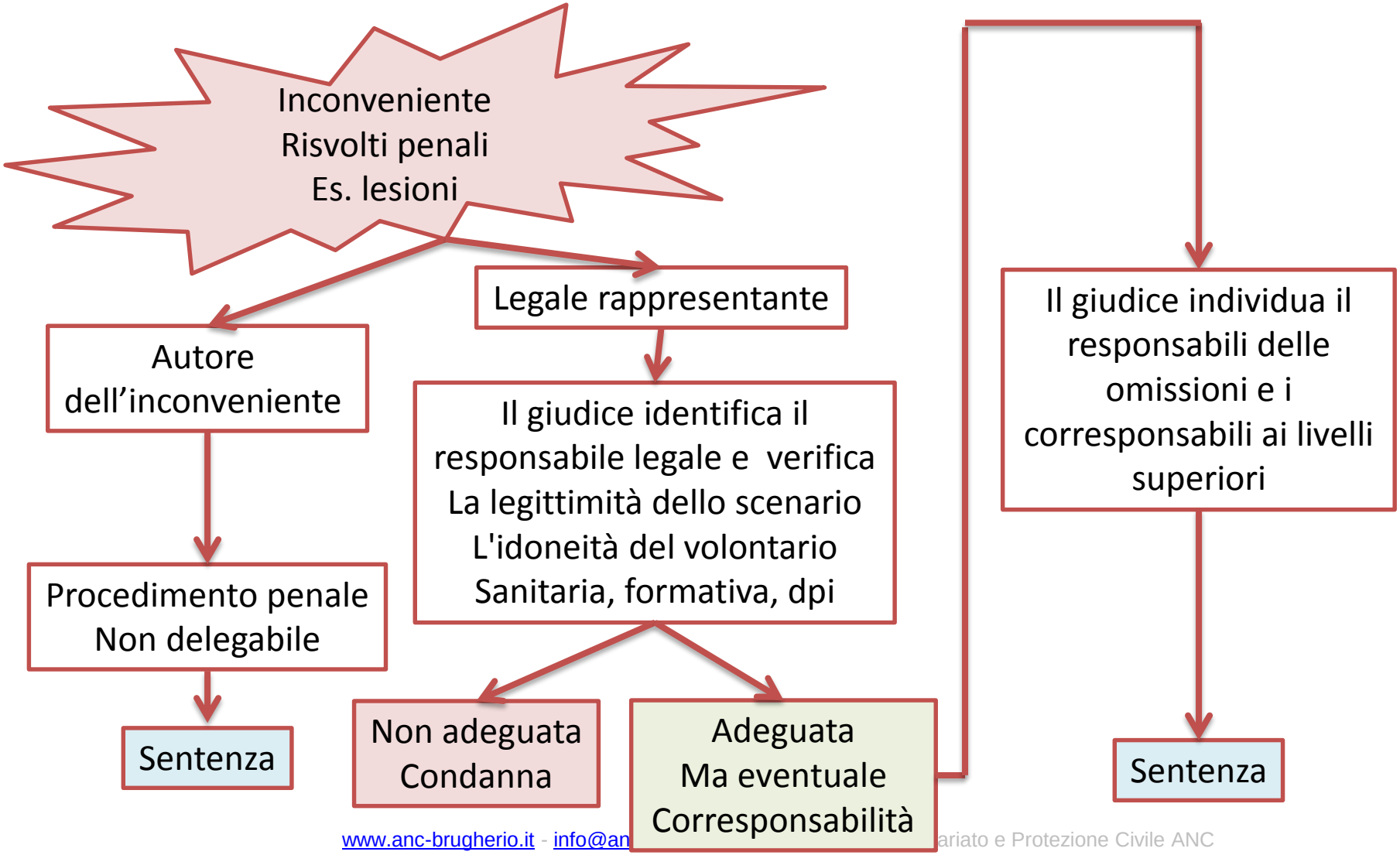

... Domande ...

Grazie per L'attenzione

71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio – “Virgo Fidelis”

Via San Giovanni Bosco, 29
20861 Brugherio (MB)
e-mail: info@anc-brugherio.it
Web: www.anc-brugherio.it